

**NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE**

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

**A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE****1. Informazioni generali**

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni - forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.  
Sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it)  
E-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it)  
Posta Elettronica Certificata (PEC): [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it)
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1789 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1729 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 577,70%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

**B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

La informiamo che su [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) è disponibile un'Area Riservata che Le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

**TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO**

Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza.

**AVVERTENZA -- Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.**

**La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.**

**Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda al punto 1.4 delle Condizioni di Assicurazione.**

**AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE**

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua ([www.realemutua.it](http://www.realemutua.it)).

**3. Coperture Assicurative Offerte - Limitazioni ed Esclusioni**

Il prodotto Composita Reale contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che i riguardano beni assicurati, ubicati nel territorio della Repubblica italiana e dello Stato della Città del Vaticano .

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto, concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

Esse sono raccolte in Sezioni.

Il Contraente potrà inoltre decidere se acquistare o meno, all'interno di ciascuna Sezione, determinate Condizioni Facoltative (ad esempio chi acquista la Sezione Furto può scegliere la Condizione Facoltativa che estende la copertura al furto dei valori trasportati).

**Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.**

**• Sezione Incendio**

Contiene, nella sua formulazione base, la garanzia per i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, provocati da incendio ma anche da altre cause, che sono indicate nel punto 2.1 "Rischio Assicurato", quali ad esempio l'azione meccanica fulmine, l'esplosione e lo scoppio, l'implosione, l'urto di un veicolo, il fumo.

**La garanzia è regolamentata nei punti dal 2.1 al 2.5.**

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- A - Beni assicurati a condizioni speciali
- B - Integrazione spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro
- C - Ricorso Terzi
- D - Rischio locativo
- E - Fenomeno Elettrico
- F - Indennità aggiuntiva a percentuale



- G - Eventi socio - politici
- H - Terrorismo
- I - Vento e grandine
- L - Vento e grandine su fragili
- M - Acqua piovana
- N - Spargimenti di acqua
- O - Gelo
- P - Rimborso spese di ricerca guasti
- Q - Dispersione liquidi
- R - Scorte, prodotti e merci anche alimentari in refrigerazione
- S - Folgorazione ed asfissia del bestiame
- T - Fermentazione anormale del foraggio
- U - Rottura Lastre
- V - Perdita Pigion
- W - Maggiori costi
- Z - Sovraccarico neve
- J - Terremoto
- K - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

**AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei punti 2.1 "Rischio Assicurato", 2.4 "Delimitazioni" nonché nelle definizioni del glossario. Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nel punto 2.6 o sul modulo di polizza.**

● **Sezione Furto**

Contiene, nella sua formulazione base, la garanzia per i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi provocati da furto, rapina ed estorsione, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici commessi dai ladri ed altre garanzie accessorie come indicato nel punto 3.1 "Rischio Assicurato".

**La garanzia è regolamentata nei punti dal 3.1 al 3.10.**

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:

- A - Archivi e documenti
- B - Scippo o rapina commessi all'esterno dell'abitazione
- C - Scippo o rapina dei clienti dell'albergo
- D - Trasporto di valori
- E - Estensione furto bestiame all'aperto
- F - Estensione furto macchine agricole all'aperto
- G - Veicoli dell'albergo
- H - Impianto di allarme
- I - Valori in cassaforte

**AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei punti 3.1 "Rischio Assicurato", 3.6 "Delimitazioni", 3.7 "Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi", 3.8 "Furto con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato", 3.9 "Vetrine ed esposizioni", 3.10 "Aziende agricole stabilmente od aziende agricole non stabilmente abitate", nonché nelle definizioni del glossario. Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nel punto 3.11 o sul modulo di polizza.**

● **Sezione Responsabilità Civile Proprietario del Fabbricato**

La Sezione Responsabilità Civile Proprietario del Fabbricato contiene garanzie che proteggono il Contraente, in quanto proprietario di un fabbricato, dalle richieste di risarcimento che possono conseguire qualora il suo fabbricato, indicato nel modulo di polizza, provochi danni ad altri ("terzi"), nei casi, ad esempio, in cui si verificano crolli, anche parziali, oppure bagnamenti causati da impreviste rotture di impianti di acqua condotta.

Il prodotto può essere riferito a varie tipologie di fabbricati quali, ad esempio, quelli aventi le seguenti destinazioni d'uso civile (abitazioni), uffici, agricolo, ospedali, musei, asili.

Esiste inoltre la possibilità di acquistare, in base alle esigenze espresse dal Contraente, la Condizione Facoltativa "FULL", contenente una serie di garanzie aggiuntive volte a tutelare il Contraente dalle richieste di risarcimento conseguenti a:

- infortuni subiti da portieri, custodi, guardiani, giardinieri in qualità di dipendenti addetti al servizio del fabbricato assicurato;
- interruzioni o sospensioni di attività di terzi;
- danni da inquinamento accidentale a terzi.

**Le coperture assicurative della Sezione Responsabilità Civile Proprietario del Fabbricato sono regolamentate nei punti dal 4.1 al 4.3 delle Condizioni di assicurazione.**

**AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti punti: 4.1 "Oggetto dell'assicurazione", 4.2 "Delimitazioni, nonché nelle definizioni del glossario e nella Condizione Facoltativa FULL. Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali come previsto dal punto 4.4.**

**I massimali assicurati riferiti a questa sezione sono esposti sul modulo di polizza.**

**ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE**

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di €200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

**Esempio A** - Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio B** - Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio C** - Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

Esempi di applicazione di scoperto con coesistenza di franchigia quale minimo non indennizzabile:

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con franchigia di €200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

**Esempio A** - Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 della franchigia di € 200 quale minimo dello scoperto; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio B** - Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera la franchigia quale minimo dello scoperto e non opera il limite di indennizzo).

**Esempio C** - Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto non opera la franchigia quale minimo dello scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

**ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)**

Se in caso di sinistro dalle stime effettuate risulti che la somma assicurata sia inferiore al valore effettivo del bene, troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile (vedi dettagli nei punti 5.14 e 5.24 delle Condizioni di Assicurazione).

**4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità**

**AVVERTENZA** - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e al punto 1.9 delle Condizioni di Assicurazione.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono espresse sul modulo di polizza.

**5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, come riportato al punto 1.9 delle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Esempio di aggravamento del rischio:**

Un fabbricato descritto in polizza come adibito ad uso abitazione civile in realtà è utilizzato ad uso negozi e depositi commerciali.

In tal caso la polizza prevede evidente aggravamento di rischio e deve pertanto essere sostituita con un nuovo contratto avente la descrizione della giusta destinazione d'uso del fabbricato con condizioni appropriate.

**6. Premi**

**Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile**

- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata comprensiva di tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure

- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o trimestrali). In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio del 2%.

Eventuali frazionamenti del premio non rientranti nello standard del prodotto e concordati per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente),
- assegno bancario o circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).



**AVVERTENZA** - L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso oppure a seguito di specifiche convenzioni, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

#### **ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE**

È possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda il punto 1.10 "Indicizzazione".

#### **7. Rivalse**

**AVVERTENZA** - Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati.

#### **8. Diritto di recesso**

La polizza prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro.

Reale Mutua o il Contraente - qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del codice del consumo (D. Lgs 206/2005) - possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di *premio*, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso. Per i dettagli si veda il punto 1.5.

#### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

#### **10. Legge applicabile al contratto**

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

#### **11. Regime fiscale**

a) Sezione Incendio, Furto, Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato aliquota d'imposta del 22,25%:

b) Condizione Facoltativa T "Rottura Lastre" aliquota d'imposta del 21,25%.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

**C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI****12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

**AVVERTENZA** - Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti 5.1 al 5.19.

**13. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it).

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it);

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

**Commissione di Garanzia**

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail [commissione.garanziaassicurato@realemutua.it](mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it). La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

**Mediazione per la conciliazione delle controversie**

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

**14. Arbitrato**

**AVVERTENZA** - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua di Assicurazioni  
Luca Filippone



Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

**ALBERGO**

L'attività di ricezione e ospitalità nel suo complesso ed ogni altra attività complementare e/o accessoria (purché prevista dalle leggi o regolamenti) alla principale, esclusi i campeggi e gli stabilimenti balneari non facenti parte dell'esercizio.

**ANNUALITA' ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO**

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.

**Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.**

**APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

Apparecchi audiovisivi, computers e relative periferiche, sistemi elettronici di elaborazione dati, di trasmissione e ricezione dati, programmi corredati da licenza d'uso, comprese eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni fissi e centralino telefonico, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio esclusivo di macchine operatrici, personal computers e mini elaboratori.

**Sono esclusi telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets, nonché le apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni.**

**ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Resta inteso che:

- Il soggetto coincidente con l'Assicurato può variare a seconda delle sezioni e delle garanzie previste dalla polizza;
- L'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

**ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.

**ATTIVITA'**

L'attività di impresa indicata nel modulo di polizza.

**AZIENDA AGRICOLA**

Complesso dei beni, purché presenti in azienda, impiegati per l'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, che produce reddito agrario (D.P.R. 22.12.1986 n. 917).

**BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI**

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor. Schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

**BENI ASSICURATI**

Beni oggetto della presente assicurazione ed indicati nel modulo di polizza.

**BESTIAME**

Bovini, equini, caprini, ovini, suini, animali domestici, da cortile ed api.

**CLIENTI**

Persone che alloggiano presso l'Albergo ed usufruiscono di servizi organizzati direttamente o per il tramite dell'albergatore.

**CONTENUTO (per Settore Rischi Civili)**

Mobili ed arredamento dei locali di abitazione e loro pertinenze anche se non comunicanti (soffitte, cantine, ripostigli) compresi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - biancheria, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, libri quadri; elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, strumenti musicali, attrezzi per hobby e giardinaggio, oggetti per sport, biciclette; provviste di famiglia e quant'altro di inerente l'abitazione. Se ad impiego mobile si intendono compresi anche gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e condizionamento dell'aria

Sono altresì compresi mobili, arredamento, attrezzature (esclude quelle agricole) anche tecniche ed apparecchiature elettroniche degli uffici e studi professionali costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purché relativi ad attività professionali dell'Assicurato, quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, denaro e valori inerenti l'attività.

Nelle aziende agrituristiche gli alloggi destinati agli ospiti sono equiparati alle abitazioni, pertanto sono compresi gli oggetti per uso personale degli ospiti.

Sono comprese le migliorie apportate dall'Assicurato al fabbricato.

Qualora sia assicurato anche il fabbricato l'indennizzo delle migliorie apportate al medesimo verrà corrisposto nell'ambito della garanzia prevista per il fabbricato.

**Sono esclusi:**

- animali vivi;
- quanto rientra nelle definizioni di fabbricato;
- beni assicurabili a condizioni speciali.

**CONTENUTO (per Settore Altri Rischi Civili)**

Attrezzature, mobilio, arredamento, apparecchiature elettroniche, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, registri, cancelleria, campionari e quant'altro di pertinente all'attività assicurata compresi generi alimentari.

Si intendono compresi quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, denaro e valori inerenti l'attività.

Sono comprese le migliorie apportate dall'Assicurato al fabbricato.

Qualora sia assicurato anche il fabbricato l'indennizzo delle migliorie apportate al medesimo verrà corrisposto nell'ambito della garanzia prevista per il fabbricato.

**Sono esclusi :**

- **animali vivi;**
- **quanto rientra nelle definizioni di fabbricato;**
- **le cose portate o consegnate dai clienti;**
- **beni assicurabili a condizioni speciali.**

**CONTRAENTE (SOCIO)**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI**

- Cose che si trovano nell'albergo portate dai clienti;
- cose assunte in custodia dall'albergatore e/o dai prestatori di lavoro e/o dai familiari dell'Assicurato coadiuvanti sia fuori sia dentro l'albergo, durante il tempo nel quale il cliente:
  - usufruisce dei servizi organizzati direttamente o per il tramite dell'albergatore;
  - utilizzi anche temporaneamente beni di proprietà od in uso all'albergatore;
- cose assunte in custodia dall'albergatore e/o dai prestatori di lavoro e/o dai familiari dell'Assicurato coadiuvanti , sia fuori sia dentro l'albergo durante un periodo di tempo ragionevolmente precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio od usufruisce dei servizi e/o dei beni precedentemente specificati.

**DENARO E VALORI**

Denaro in valuta italiana ed estera, banconote e monete in corso legale, titoli di credito, di pegno ed, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

**ESPLOSIONE**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**ESTORSIONE**

Sottrazione di beni assicurati ,mediante violenza o minaccia diretta sia verso il Contraente/ l'Assicurato, sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni assicurati

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati, devono essere posti in atto all'interno dei locali indicati nel modulo di polizza.

**FABBRICATO**

E' una costruzione edile od un complesso di costruzioni edili o una porzione di una costruzione edile, ove si svolge l'attività dichiarata nel modulo di polizza od adibita ad abitazione civile.

Sono compresi gli edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti, inclusi centrale termica, serbatoi ed attrezzature in genere per gli impianti termici ed idraulici, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, di pertinenza; impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi, tende in genere purché fissate al fabbricato, antenne radio telericeventi, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

**Sono esclusi:**

- **l'area;**
- **i fabbricati in rovina od in evidente stato di abbandono;**
- **gli impianti fotovoltaici e/o solari;**
- **il Contenuto.**

**FERMENTAZIONE ANORMALE**

Processo fermentativo anomalo del foraggio che determina alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato.

**FISSI E INFISSI**

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

**FORAGGIO**

Fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo integro, essiccato o in essicazione, destinato all'alimentazione del bestiame, compresa la paglia.



**FRANCHIGIA**

La parte del danno, computato a termini contrattuali, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

**FURTO**

La sottrazione di beni, preziosi, denaro e valori altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**GIOELLI E PREZIOSI**

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.

**INCENDIO**

Combustione con fiamma, che si autoestende e propaga, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

**INCOMBUSTIBILITÀ**

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica.

**INDENNIZZO**

La somma dovuta da Reale Mutua all'Assicurato in caso di sinistro.

**INFORTUNIO**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

**IMPLOSIONE**

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

**LASTRE**

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

**LIMITE D'INDENNIZZO O RISARCIMENTO**

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Se precisato, nell'ambito di alcune sezioni della polizza e/o con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per sinistro e per annualità assicurativa.

**MACCHINE AGRICOLE**

Macchine agricole semoventi soggette all'obbligo di immatricolazione.

**MACCHINE, MACCHINARI E ATTREZZATURE AGRICOLE**

Macchinari ed attrezzature, ricambi, attrezzi, utensili, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto compresi silos e contenitori metallici o in vetroresina, apparecchiature elettroniche al servizio dell'azienda agricola, celle frigorifere **escluse le strutture edili**, essiccatoi ed altri impianti di pertinenza dell'attività.

Si intendono comprese le macchine agricole.

**MASSIMALE**

LA SOMMA FINO ALLA CONCORRENZA DELLA QUALE REALE MUTUA PRESTA LA GARANZIA.

**MODULO DI POLIZZA**

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, i beni assicurati e le relative somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod 5145 INC).

**PARTI**

Il Contraente e Reale Mutua.

**POLIZZA**

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'assicurazione.

**PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

**PRESTATORI DI LAVORO**

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività descritta nel modulo di polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

**Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.**

**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni assicurati, risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel modulo di polizza.

Tale forma non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

**QUADRI, TAPPETI, OGGETTI D'ARTE, SCULTURE, ARAZZI**

Quadri, tappeti, oggetti d'arte (**esclusi preziosi**), sculture, arazzi, oggetti di antiquariato il tutto per uso domestico o personale.

**RACCOLTE E COLLEZIONI**

Per collezione si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi, o di un certo valore.

**RAPINA**

Sottrazione di beni e denaro e valori mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

**REGOLA PROPORZIONALE**

Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata in polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi.

Come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

**RISARCIMENTO**

La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l'Assicurato sia responsabile.

**SCIPPO**

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

**SCOPERTO**

La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in percentuale, che rimane a carico del Contraente/Assicurato.

**SCOPPIO**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

**Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.**

**SCORTE, PRODOTTI E MERCI**

Scorte di magazzino, antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, integratori, sementi, tuberi, talee, nonché prodotti in genere inerenti all'attività assicurata indicata nel modulo di polizza inclusi quelli erbacei freschi ed insilati, tabacco, imballaggi, ricambi per macchine ed attrezzature, lubrificanti, carburanti e combustibili per riscaldamento o trazione ad uso agricolo e domestico non destinati al commercio.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SOMMA ASSICURATA**

Valore indicato sul modulo di polizza, in base al quale è stipulata l'assicurazione.

**TERRORISMO**

Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se' o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

**TETTO/COPERTURA/SOLAI/ARMATURA DEL TETTO/STRUTTURE PORTANTI VERTICALI**

Si denominano convenzionalmente:

- ◆ Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
- ◆ Copertura: il complesso degli elementi del tetto **escluse strutture portanti, coibentazioni soffittature e rivestimenti**.
- ◆ Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
- ◆ Armatura del tetto : il complesso degli elementi portanti del medesimo.
- ◆ Strutture portanti verticali: l'insieme degli elementi costruttivi che hanno la funzione di sostenere i carichi trasmessi dalle varie strutture del fabbricato tra le quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo- i solai, le coperture, il tetto ed il loro peso proprio.

**UBICAZIONE**

Indicazione toponomastica dell'attività o dell'abitazione civile - comprese dipendenze del fabbricato - individuata nel modulo di polizza comprese le relative aree, siano esse in proprietà od in uso, purchè in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.



**VALORE A NUOVO**

Il valore a nuovo prevede l'indennizzo della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene, senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso.

**VALORE ALLO STATO D'USO**

Valore a nuovo depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

**VALORE COMMERCIALE**

Il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali se non detraibili.

**VALORE INTERO**

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati; tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

**VALORE NOMINALE**

La somma o l'importo indicato sui denaro e valori.

**VEICOLI**

Autovetture, motocicli, ciclomotori ed altri mezzi a motore in genere compresi autobus, roulotte, campers e velocipedi, soggetti ad immatricolazione.

**DEFINIZIONI VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA SEZIONE FURTO****AMBITO DEI FABBRICATI DELL'AZIENDA AGRICOLA**

L'insieme dei fabbricati adibiti ad abitazione, a ufficio privato, a deposito di macchine, macchinari e attrezzature agricole, di scorte, prodotti e merci, ad officine e laboratori sussidiari, a stalle e fienili, purché destinati all'uso esclusivo dell'azienda agricola, nell'ambito dell'ubicazione riportata in polizza

Sono comprese le aree cortilizie interne od adiacenti.

**AZIENDA AGRICOLA STABILMENTE ABITATA**

Azienda agricola abitata continuativamente dall'Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i prestatori di lavoro e gli affittuari.

**AZIENDA AGRICOLA NON STABILMENTE ABITATA**

Azienda agricola non abitata continuativamente dall'Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i prestatori di lavoro e gli affittuari.

**I fondi devono essere regolarmente coltivati.**

**CASSAFORTE**

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

**DIMORA ABITUALE**

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

**DIMORA SALTUARIA**

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

**DIPENDENZE DEL FABBRICATO**

Locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione civile contenenti i beni assicurati, sempreché di proprietà od in uso all'Assicurato.

**FABBRICATO OCCUPATO DA PIÙ FAMIGLIE**

Fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno dello stabile.

**FABBRICATO OCCUPATO DA UNA FAMIGLIA**

Si considera fabbricato occupato da una sola famiglia l'abitazione separata (non avente muri tangenti) rispetto ad altre. Le ville a schiera prive di muri tangenti con altre abitazioni sono considerate fabbricati occupati da più famiglie purché abbiano area comune recintata ed accesso comune dall'esterno.

**FURTO CON DESTREZZA**

Sottrazione di beni, gioielli e preziosi, denaro e valori, con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sui beni, gioielli e preziosi, denaro e valori che siano indosso al derubato od a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

**MEZZI DI CUSTODIA**

Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

**MOBILIO ED ARREDAMENTO (relativamente alla forma di assicurazione "globale")**

Mobilio ed arredamento in genere destinato all'abitazione, impianti automatici di allarme antifurto e tutto quanto serve per uso domestico o personale compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: pellicce, quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, argenterie, gioielli e preziosi, denaro e valori, raccolte e collezioni.

**Sono esclusi i beni assicurabili a condizioni speciali.**

**MOBILIO ED ARREDAMENTO (relativamente alla forma di assicurazione "analitica")**

Mobilio ed arredamento in genere destinato all'abitazione - comprese pellicce ed argenteria - ed eventuale coesistente ufficio privato, impianti automatici di allarme antifurto e tutto quanto serve per uso domestico o personale.

**Sono esclusi : quadri, tappeti, oggetti d'arte, sculture, arazzi, argenterie, gioielli e preziosi, denaro e valori, raccolte e collezioni, beni assicurabili a condizioni speciali.**

**NUCLEO FAMILIARE**

I familiari (incluso il convivente di fatto) del Contraente/Assicurato che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

**PORTAVALORI**

Persona fisica incaricata del trasporto di denaro e valori (Assicurato, suoi familiari coadiuvanti o prestatori di lavoro).

**VETRO STRATIFICATO ANTICRIMINE E/O ANTIVANDALISMO**

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento, rottura ai sensi delle norme UNI EN 356:2002 (ex UNI 9186).